COMUNE DI CATANIA

PATTO DI ACCREDITAMENTO

GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO RESIDENZIALE PER MINORI

L'anno…… il giorno ……del mese di …… nei locali della Direzione Politiche Sociali e per la Famiglia tra l'amministrazione Comunale di Catania, legalmente rappresentata dal Direttore Avv. Francesco Gullotta, domiciliato per la carica presso la Direzione Via Dusmet n. 141.

E

Il Sig. ……. nato a ……. il ……..C.F……Email…….recapito tel……. in qualità di legale rappresentante dell'Ente…… …….. con sede a ……. Via ……..n……. CF./IVA……..Email…….PEC……. iscritta al N. …….dell'albo Regionale ex art. 26 L.R. n. 22 giusto provvedimento del competente Assessorato Regionale EE.LL. Decreto N. ……. del …….. per svolgere attività assistenziale in favore di minori nella tipologia Comunità Alloggio Residenziale per Minori.

PREMESSO

-che L'Amministrazione Comunale di Catania, richiamata la L.r. 22/86 di riordino dell'assistenza, ed in attuazione della L.328/00 intende pervenire all'integrale sviluppo delle persone mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi, con la finalità di coniugare le forme di intervento previste dalla normativa vigente in materia e la volontà di introdurre forme e modalità operative sperimentali necessarie per attualizzare i servizi sempre più rispondenti ai bisogni emergenti nella realtà sociale della città di Catania;

-che nei confronti di minori, per diverse concause, non è ipotizzabile una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, né l'attivazione di altre forme di intervento altrettanto idonee, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, il sostegno per l'individuazione e il superamento delle difficoltà che hanno determinato la necessità di accoglienza in idonee strutture; gli interventi mirati prevedono una forma di accompagnamento per la definizione di un progetto di vita teso all'educazione e all'istruzione, formulando un piano assistenziale, con l'attivazione di una èquipe multidisciplinare, e la piena partecipazione del soggetto destinatario della misura, al fine di definire tempi, modalità attuative, strumenti di monitoraggio e verifica circa l'andamento del percorso inclusivo;

-che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore di minori, mediante la stipula di Patto di Accreditamento con gli Enti del Terzo Settore accreditati, sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste;

- che l' Ente accreditato si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti del presente patto e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione, le seguenti risorse: locali, attrezzature, arredi, impianti, in

conformità alla vigente normativa in materia, nonché personale specificatamente qualificato così come di seguito indicato

CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
OGGETTO

L'Amministrazione Comunale si avvale delle prestazioni erogate da ……..... per la gestione del Centro di Accoglienza Residenziale sita in ……. Via ……..... n…… in favore di donne in difficoltà, con o senza figli, inviati dalla Direzione Famiglia e Politiche Sociali, previa segnalazione del Servizio Sociale professionale e/o su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Gli utenti in regime di patto di accreditamento saranno inseriti nel rispetto della ricettività autorizzata dall'Amministrazione regionale alla struttura; l'Ente si impegna a garantire la sistemazione di minori appartenenti allo stesso nucleo familiare, se opportuno, nella stessa camera.

Art. 2

MODALITÀ DI AMMISSIONE

La comunità-alloggio ospita minori di genere…….che abbiano età compresa tra ….. e …. anni.
Nella comunità "…….." possono, eccezionalmente, essere accolti minori di genere …… e di età inferiore agli anni …..qualora nella stessa siano ospitati fratelli.
L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 i minori affidati dall'Amministrazione Comunale, su disposizione dell'A.G, a seguito di specifica relazione del Servizio Sociale Professionale del Comune. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile, gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva del ricovero, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio.

Art. 3

MODALITA' DI DIMISSIONE

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A. C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità e/o su disposizione dell'A.G., previa informazione del tutore ove esista. A tutela del soggetto, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A. C. non consente la dimissione dell'assistito da parte dell'Ente ospitante. La comunicazione di dimissione deve essere corredata da una relazione conclusiva del percorso di presa in carico e accompagnamento verso

l'autonomia, allo scopo di consentire all'A.C. e/o A.G. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4

MODALITA' D'INTERVENTO

Il Centro di Accoglienza Residenziale è un servizio socio assistenziale che accoglie minori, per le quali sia impossibilitata la permanenza nel nucleo familiare; gli interventi educativi e sociali sono assicurati in forma continuativa. L'Ente si impegna a creare, all'interno del centro una serena convivenza di tipo familiare tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Nello specifico, dovranno essere garantiti i seguenti obiettivi:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 16 anni;
- il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rileva possibile;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- A garantire il decoro e l'efficienza della struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- A garantire agli ospiti l'uso di camera (con non più di 3 letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento e climatizzazione, nonché un'adeguata assistenza per i servizi igienici alla persona e quelli di lavanderia e guardaroba;

- A garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la Comunità deve dotarsi esponendola nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
- Ad assistere ed accudire i minori, vigilando sugli aspetti igienico-sanitari, garantendo la loro frequenza scolastica, anche mediante trasporto presso asili e scuole, favorendo il loro sviluppo psico-fisico e la socializzazione all'interno della Comunità;
- A stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per la responsabilità civile;
- A garantire, in concorso con l'A.S.P., le prestazioni medico-infermieristiche necessarie per gli ospiti nella comunità ed i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolamentato dal S. S. N.;
- Ad assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
- Ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- A favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A. C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- A predisporre linee programmatiche, unitamente alla équipe multidisciplinare individuata per singolo caso, sull'attività da svolgere nel corso della permanenza in struttura;
- A trasmettere semestralmente, o quando se ne ravvisi la necessità, al case manager, titolare del caso, relazione sullo stato del percorso di fuoriuscita dalla marginalità: condizioni psico-fisiche, rapporti con i familiari e/o con tutore, prospettive di possibili soluzioni alternative presenti nel territorio, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;
- A relazionare per iscritto semestralmente all'A. C. sull'attività complessiva svolta, sulle prestazioni rese, in relazione all'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente patto di accreditamento;
- A tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti. Essi dovranno contenere: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario, schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in struttura e da aggiornare periodicamente;

- A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per prestazioni convenute.

Art. 5

PERSONALE

Per l'erogazione delle prestazioni pattuite l'Ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore, dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

- n. 1 operatore sociale responsabile
- n. 4 educatori professionali
- n. 1 ausiliario

nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale):

- n. 1 psicologo o neuropsichiatra, n. 1 assistente sociale e n. 1 infermiere professionale; si può dotare anche di un economo dietista.
- altro personale: eventuali operatori per unità e profili in rapporto convenzionale, in relazione alle specifiche attività, anche integrative (specificare)……..

L'Ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno 1 unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente patto di accreditamento. L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato il C.C.N.L. di categoria siglato dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative o, in assenza, il C.C.N.L. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali.

L'Ente, inoltre, garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C.

Data la natura del servizio l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori, di cui all'elenco da allegare al presente patto di accreditamento, ai sensi del successivo articolo 13, ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C

Art. 6

PRESCRIZIONI

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Art. 7

FRUIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.

Art. 8

ASSENZA PER RICOVERO IN OSPEDALE

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

Art. 9

CONTINUITA' DEL SERVIZIO

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art. 10

VOLONTARIATO

L'Ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di volontari, anche dei volontari del Servizio Civile Universale, a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I volontari non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard. La presenza di volontari all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata.

Art. 11

PARTECIPAZIONE DELL'UTENZA

L'A.C. promuove incontri con l'Ente gestore, con l'équipe ed i soggetti ospiti, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice, inoltre, riunioni operative con i coordinatori degli enti che hanno sottoscritto il patto di accreditamento e i rappresentanti locali delle associazioni di cui gli stessi aderiscono.

Art. 12

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'A.C. corrisponderà all'Ente gestore per ciascun assistito, verranno corrisposti:

- un compenso fisso mensile di € 1.587,14 ed una retta giornaliera di mantenimento di € 27,26 comprensiva del sussidio da corrispondere al minore, per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità, da liquidarsi posticipatamene, con cadenza trimestrale, sulla base di uno stato nominativo dei minori ospiti.

esclusivamente durante il periodo di permanenza, sulla base di prospetti contabili corredati da fatture elettroniche e da idonea documentazione a corredo, nonché da documentazione attestante anche il rispetto dei C.C.N.L. delle sigle maggiormente rappresentative, secondo le modalità riportate all'art. 14 "Modalità di Erogazione dei pagamenti".

Il suddetto rimborso sarà aggiornato automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell' Istat di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 13

.

OBBLIGHI DELL' ENTE ACCREDITATO

L' Ente dovrà garantire, senza eccezione alcuna, l'adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente "Patto di Accreditamento".

Il Servizio sarà svolto dall'Ente mediante propri operatori, che dovranno essere adeguatamente preparati per le specifiche mansioni da svolgere.

Gli operatori dovranno aver assolto l'obbligo scolastico ed essere in possesso del titolo di studio specifico per i compiti da espletare.

Entro 30 giorni dall'affidamento, l'Ente contraente, dovrà inviare all'Ufficio l'elenco del personale operante, nel rispetto degli standard regionali.

L'elenco sopramenzionato dovrà essere corredato dai relativi titoli di studio, curriculum e rapporti di lavoro. Ogni variazione del personale, dovrà essere comunicata entro dieci giorni all'Ufficio.

L'Ente si impegna inoltre:
- a garantire la non interruzione del servizio;
- a sostituire il personale assente per qualsiasi motivo o che dovesse risultare non idoneo a giudizio concorde delle parti (Servizio Sociale/ L'Ente) con tempestività, con altro di pari professionalità, tenuto conto dell'urgenza e della gravità del caso, dandone comunicazione e indicandone le generalità all'Ufficio**;**
- a dare immediata comunicazione all'Assistente Sociale Comunale e dell'ufficio di gestione di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio, nonché delle eventuali difficoltà di rapporti tra Ente/utente/Servizio Sociale;
- a fornire gli operatori di tutti i materiali e presidi di autotutela da rischi professionali in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 626/94;
- a facilitare, in generale, il passaggio delle informazioni riguardanti l'utente e/o il servizio, in coerenza con gli obiettivi del servizio in oggetto.
- la riservatezza dell'informazione riferita a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del servizio, da qualsiasi fonte provengano.
- assoluto rispetto delle norme contrattuali e regolamentari previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato.

L'Ente si impegna ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, ad assolvere ogni obbligo contributivo, previdenziale, assicurativo e similari dalla data dell'affidamento e per tutta la durata del progetto.

L'obbligo permane anche a seguito della scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione, sollevando il Comune da ogni obbligo e responsabilità per: retribuzione; contributi previdenziali e assicurativi; assicurazione infortuni; disposizioni in materia sanitaria.

L'Ente gestisce in modo del tutto autonomo il proprio personale che risponde gerarchicamente e funzionalmente ai suoi responsabili, i cui nominativi verranno segnalati tempestivamente all'ufficio di gestione.

L'Ente manterrà indenne l'A.C. da ogni qualsivoglia danno diretto o indiretto che possa comunque e da chiunque derivare in relazione ai servizi oggetto del presente accreditamento, sollevando l'Amministrazione stessa e i suoi obbligati da ogni e qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, a riguardo.

Le eventuali spese sostenute dall'A.C. per porre rimedio ai danni "de quo" saranno dedotte dai crediti o comunque rimborsate dall'aggiudicatario.

La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi con espressa indicazione che il comune è considerato terzo a tutti gli effetti.

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere ai prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'appaltatore si avvalga) impiegato nel servizio, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata. A tale riguardo l'impresa dovrà stipulare polizza di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO).

Tale polizza dovrà prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "danno biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "clausola buona fede Inail".

Le suddette polizze dovranno coprire l'intero periodo del servizio.

In caso di danni arrecati a terzi durante l'esecuzione del servizio, l'Ente accreditato sarà comunque obbligato a darne immediata notizia all'Ufficio fornendo i necessari dettagli.

Qualora l'Ente non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Ufficio potrà procedere alla risoluzione del contratto.

L'Ente dovrà provvedere alla copertura assicurativa per i danni subiti o causati dagli utenti nel corso delle attività.

E' altresì necessario che l' Ente provveda alla copertura assicurativa per le ipotesi di responsabilità civile verso gli utenti e verso terzi, per lesioni personali e danneggiamento di cose comunque verificatesi nello svolgimento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

Delle assicurazioni contratte l'Ente dovrà fornire documentazione entro un mese dall'inizio dell'attività all'Ufficio di Gestione.

Qualora la ditta non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Ufficio di Gestione potrà procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 14

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

Il soggetto accreditato emette, mensilmente, regolare fattura elettronica all'Amministrazione comunale

corredata dai seguenti documenti, inviati a mezzo pec:

 prospetti contabili, riferiti alla fattura elettronica, debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato, nonché della nota/provvedimento dell'amministrazione che autorizza l'inserimento e la dismissione nella relativa comunità.

 Autodichiarazione rilasciata dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 47, attestante il rispetto degli obblighi contrattuali e previdenziali, la regolarità dei pagamenti agli operatori, distinti per scatto di anzianità, della mensilità precedente della quale si richiede la liquidazione, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento;

Il Comune si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni, effettivamente rese dal soggetto accreditato, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura previa verifica della disponibilità di cassa. Nel caso di irregolarità nella fatturazione, queste verranno contestate ed il pagamento verrà effettuato solo ad avvenuta regolarizzazione delle stesse.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere all'ente accreditato gestore del servizio ulteriore documentazione a supporto del servizio reso, anche in considerazione delle specifiche richieste di controllo che dovessero intervenire a fronte del finanziamento attraverso fonti differenti dal bilancio comunale dell'ente.

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti ogni qual volta siano in corso con il soggetto accreditato contestazioni formali previste dal presente patto.

ART. 15

DURATA DEL PATTO DI ACCREDITAMENTO

Il presente patto di accreditamento ha la durata di anni uno e decorre dalla data di sottoscrizione, salvo proroga disposta dall'amministrazione con opportuno provvedimento.

E' escluso il rinnovo tacito.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con competente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni del presente patto di accreditamento.

ART. 16

RECESSO DEL PATTO DI ACCREDITAMENTO

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertare gravi inadempienze al presente patto di accreditamento da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente gestore l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

ART. 17

CLAUSOLA ARBITRALE

E' escluso il lodo arbitrale, le eventuali controversie saranno definite dall'A.G.O.

ART. 18

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente patto di accreditamento si rinvia alle norme del C.C.

ART. 19

REGISTRAZIONE PATTO DI ACCREDITAMENTO

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

ART. 20

FORO COMPETENTE

In caso di controversia giudiziaria Foro competente è il Tribunale di Catania.

L' ENTE SOCIO ASSISTENZIALE

IL DIRETTORE

AVV. FRANCESCO GULLOTTA